



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO
E DEL COLLEZIONISMO**

Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114
Legge Regionale 06/04/2001, n. 10
Delibera Giunta Regionale 09/11/2001, n. 2956

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 34 del 19/07/2005
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2005
esecutiva il 12/12/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Dante Leuzzi



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

INDICE

Art. 1 – Istituzione del mercatino	pag. n. 3
Art. 2 – Operatori ammessi e specializzazioni consentite	pag. n. 3
Art. 3 – Disposizioni per gli operatori non professionali	pag. n. 3
Art. 4 – Disposizioni per il funzionamento del mercatino	pag. n. 4
Art. 5 – Criteri per l’assegnazione dei posteggio per gli operatori professionali	pag. n. 5
Art. 6 – Criteri per l’assegnazione dei posteggio ad operatori non professionali	pag. n. 6
Art. 7 – Affidamento della gestione a terzi	pag. n. 6
Art. 8 – Oneri a carico dei posteggianti	pag. n. 6
Art. 9 – Sanzioni	pag. n. 6
Art. 10 – Rinvio a disposizioni di legge	pag. n. 7
Art. 11 – Abrogazioni di precedenti disposizioni	pag. n. 7
Art. 12 – Entrata in vigore	pag. n. 7



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 1

ISTITUZIONE DEL MERCATINO

1. Al fine di valorizzare la cultura, l'arte e le tradizioni del luogo nonché promuovere il turismo è istituito il "Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo", denominato "Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo" nel testo che segue del presente Regolamento.-
2. Il mercatino si svolge in Colognola ai Colli nell'area individuata nella planimetria Allegato sub A al presente regolamento secondo l'articolazione dei posteggi riprodotta nella planimetria.-
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze vigili del fuoco, pubblica sicurezza).-
4. Il funzionamento del Mercatino avviene nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs 31/03/1998, n. 114 e dalla L.R. 06/04/2001, n. 10, dalle norme in materia di traffico e circolazione stradale e di pubblica sicurezza.-
5. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione e le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del mercatino.-

Art. 2

OPERATORI AMMESSI E SPECIALIZZAZIONI CONSENTITE

1. I posteggi del mercatino sono assegnati, in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli operatori professionali e agli operatori non professionali (cosiddetti "hobbisti").-
2. Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le specializzazioni merceologiche riferite all'antiquariato, alle cose vecchie, alle cose usate, all'oggettistica antica, ai fumetti, ai libri, alle stampe e agli oggetti da collezione.-
3. E' comunque vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi.-

Art. 3

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. La partecipazione al mercatino degli operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale (cosiddetti "hobbisti") è subordinata al possesso, da parte dei medesimi, del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06/04/2001, n. 10.-
2. Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di Colognola ai Colli mediante personale incaricato esegue gli opportuni controlli e procede ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune.-
3. L'operatore non professionale, quando partecipa al mercatino, deve, altresì, presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. L'elenco viene timbrato dal



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Comune, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato all'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.-

4. L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali precede l'attività di controllo degli operatori professionali.-

5. L'operatore non professionale, ammesso a partecipare al mercatino, deve essere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.-

6. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, perchè non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.lgs 114/98, non possono vendere altresì beni di valore superiore a Euro 258,23. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.-

7. Non si applicano agli operatori non professionali le disposizioni, di cui agli art. 126 e 128 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S.".-

Art. 4

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO

1. Il mercatino si svolge la prima domenica di ogni mese.-

2. L'orario di attività è stabilito come segue:

- dalle 8,00 alle 19,00 nel periodo da ottobre a marzo
- dalle 8,00 alle 22,00 nel periodo da aprile a settembre.-

3. L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.-

4. E' fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 8,00.-

5. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 8.00, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie di cui ai successivi art. 6 e 7, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.-

6. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle 18,00 salvi i casi di maltempo o di altri eventi eccezionali.-

7. I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.-

8. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

9. E' altresì vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che provochino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino, e particolarmente lesione all'immagine della manifestazione o di singoli venditori che vi operano, provocata con scritti ovvero con comunicazioni verbali o sonore.-

Art. 5

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. L'assegnazione dei posteggi al mercatino, per gli operatori professionali, ha validità decennale. Si rinnova su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza, per ulteriori dieci anni. Salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo, è sempre possibile la rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi tramite servizio postale, fax, o direttamente al protocollo comunale. il Comune verifica la permanenza, al momento del rinnovo, in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.-

2. Le domande intese ad ottenere l'assegnazione dei posteggi vanno redatte in conformità al modulo appositamente predisposto dal Comune. Le domande, per quanto riguarda gli operatori professionali, sono dirette ad ottenere la concessione dei posteggi eventualmente disponibili nel mercatino. L'assegnazione dei posteggi a concessione decennale, di cui all'art. 28, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998, seguirà la procedura di seguito riportata nel presente articolo.-

3. Sono legittimati ad inoltrare domanda per ottenere un posteggio, in qualità di operatori professionali, i titolari di impresa individuale e le società di persone, purché in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A), o B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.-

4. Il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità, sono stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale 20/07/2001, n. 1902, come modificata ed integrata dalla delibera della Giunta Regionale 14/03/2003 n. 633, nella parte intitolata "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 della L.R. 10/2001.-

5. I posteggi non occupati, sono assegnati a titolo precario agli operatori professionali o non, che abbiano presentato domanda almeno cinque giorni prima della data che precede il mercatino, secondo il più alto numero di presenze nella manifestazione e in caso di parità seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di ulteriore parità, in presenza di domande presentate nello stesso giorno, si procederà mediante sorteggio. In caso di ulteriore disponibilità di posteggi, gli stessi saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercatino.-

6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 2, comma 1, lett. i) del D.P.R. 28/05/2001, n. 311, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS, approvato



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

con R.D. 773/1931 e successive integrazioni e modifiche, al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.-

Art. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AD OPERATORI NON PROFESSIONALI (HOBBISTI)

1. Le domande di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato possono essere presentate al Comune o all'Ente Gestore entro 5 giorni dalla data che precede il mercatino.-
2. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercato dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno entro il mese di novembre dell'anno precedente per un massimo di 6 volte che devono essere chiaramente individuate.-
3. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio.-
4. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.-

Art. 7

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

1. L'affidamento a terzi delle funzioni di gestione e di organizzazione del Mercatino può essere operato sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.-
2. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, della L.R. 06/04/2001, n. 10;
 - il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);
 - l'attività di vigilanza e in particolare la vidimazione ai cosiddetti "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.-

Art. 8

ONERI A CARICO DEI POSTEGGIANTI

1. L'assegnazione dei posteggi è condizionata al pagamento, da parte degli operatori interessati, delle spese di gestione ed eventuali spese per servizi accessori da effettuarsi all'arrivo al posteggio. Il versamento è effettuato a favore del Gestore incaricato.-

Art. 9

SANZIONI



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

1. Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.-

2. Per gli operatori non professionali si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, comma 6, della L.R. n. 10/2001 con il pagamento di una somma da € 258,23 (duecentocinquante/23) a € 1.032,91 (milletrentadue/91) e comunque con la confisca delle attrezzature e della merce.-

3. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n. 689.-

Art. 10

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia con particolare riferimento alla LR. 06/04/2001, n. 10 e le disposizioni attuative di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2956 del 09/11/2001.-

ART. 11

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.-

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con la quale è stata approvata, nonché al provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2001.-